

CONSORZI PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA

m
e
r
c
a
t
o
e
n
e
r
g
i
a

L'art.14 del decreto Lgs. 79/99 "Bersani" disciplina una nuova categoria di utente di energia elettrica: quella dei cosiddetti clienti idonei, definiti come *"..la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.."*.

I clienti idonei sono cioè quelle entità che, per effetto del superamento di una soglia minima di consumi annui, possono acquistare energia elettrica (e gas) rivolgendosi al neonato mercato libero dell'energia.

Essi possono stipulare contratti annuali con facoltà di recesso unilaterale con preavviso di un solo mese, portando all'estremo l'opportunità di negoziare anno per anno l'acquisto di energia con il miglior offerente sul mercato.

Un consorzio diviene un cliente idoneo ai sensi del decreto Bersani se la somma dei consumi realizzati tra le aziende consorziate è superiore a 20 milioni di kWh misurati nel corso del 2000, avendo consumato ciascuna di esse nello stesso periodo non meno di 1 milione di kWh. Tali aziende devono essere tuttavia ubicate all'interno dello stesso comune o in comuni contigui, salvo deroghe ed accorpamenti previste dalle Regioni.

Il predetto limite scende a 9 milioni di kWh dal 01/01/02 per consumi misurati nell'anno precedente.

E' bene specificare che la forma consortile di associazione fra imprese segue anche in questo caso le regole e gli obblighi espressi nel diritto civile: per i consorzi esistenti al 01/04/99 nati per altri fini non è necessario integrare la produzione di energia nell'oggetto sociale.

Ai consorziati non è richiesta l'installazione di alcuna apparecchiatura di misura per il prelievo dell'energia, in quanto essa viene erogata attraverso la preesistente rete e contabilizzata nelle medesime forme; non viene altresì richiesta modifica ai propri sistemi (cabina elettrica), che rimane di proprietà e sotto responsabilità di manutenzione del distributore locale.

Il consorzio è la figura giuridica che stipula il contratto di acquisto dell'energia, il produttore fattura mensilmente l'energia prodotta al consorzio, che trasferisce tale operazione al singolo consorziato, previo accordi interni ed opportune garanzie.

Alla sigla del contratto il consorziato richiede una quota di potenza e di energia, eventualmente diversificate all'interno dell'anno, delle stagionalità di produzione e del prelievo giornaliero.

Sebbene il consorzio non divenga tendenzialmente produttore di energia e/o proprietario di impianti, per non gravarsi di oneri di investimento e di esercizio, la possibilità di insediare una unità di produzione nell'area del consorzio riduce l'onere del vettoriamento dell'energia (che vale identicamente per qualsiasi distanza superiore a 40 chilometri), e consente a parità di costo effettivo di produzione un acquisto di energia in ogni caso più vantaggioso.

Il vettoriamento pesa infatti nel prezzo di vendita dell'energia con percentuale non inferiore al 30 %, e rende talvolta poco competitivo l'acquisto di energia da produttori lontani oltre tale distanza.